

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 72

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

Modifiche alla parte seconda della Costituzione

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La strada delle riforme costituzionali interrottasi nella XIII legislatura presso la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali deve essere al più presto ripresa tramite la procedura contemplata dall'articolo 138 della Costituzione.

La presente proposta di revisione costituzionale, nel riaffermare i principi fondamentali di libertà, stato di diritto, democraticità e solidarietà contenuti nell'ordinamento vigente, si pone come obiettivo l'introduzione di alcuni principi nuovi quali quello del federalismo, della sussidiarietà, della responsabilità e della trasparenza, non esplicitamente definiti nella Costituzione del 1948, ma certamente con essa non contrastanti.

La profonda crisi di fiducia da parte del cittadino nelle istituzioni e nella politica mostra quanto una riforma costituzionale in senso federale, volta a superare la moltiplicazione e l'affollarsi dei poteri e delle funzioni pubbliche, nonché l'inefficienza, le deviazioni e le inutili duplicazioni dei costi dell'attuale sistema, sia ora più che mai, necessaria.

Considerazioni generali. — La presente proposta di legge costituzionale vuole imitare l'esperienza belga che, con la Costituzione del 17 febbraio 1994, è sfociata in una riforma in senso federale del Paese, operata sulla base ed all'interno della Costituzione vigente e non al di fuori di essa.

La proposta opera una revisione profonda della parte seconda della nostra Costituzione tenendo presenti le modifiche apportate dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, concernenti la rappresentanza degli italiani all'estero, lasciando invece intatta la parte prima.

Dopo la riforma si renderà necessario eliminare difformità terminologiche e contraddizioni tra le due parti della Carta.

Anche nella scelta della terminologia si è deciso di operare all'interno della Costituzione vigente, scegliendo di mantenere invariata tutta la terminologia cosiddetta « tradizionale » normalmente collegata alle regioni. Così si è deciso di continuare a definire « consigli e giunte regionali » i diversi parlamenti e governi regionali, « statuti » le diverse costituzioni regionali, eccetera.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge costituzionale nasce nella piena consapevolezza di quanta confusione regni sul significato e sul contenuto del concetto di « federalismo », divenuto ormai il cavallo di battaglia delle più diverse fazioni politiche. Molto acutamente Karl Loewenstein aveva definito il federalismo come la « fiera più amata da costituzionalisti e teorici del diritto ». Allo stato attuale delle cose, riteniamo di poter senz'altro aggiungere « e dalle forze politiche ». La SVP, culturalmente, tradizionalmente e storicamente esposto all'influsso del federalismo germanico ed austriaco, crede di poter dare un valido contributo al dibattito politico-istituzionale in corso, soprattutto attraverso l'identificazione di alcuni *standard* minimi da rispettare, affinché sia possibile parlare di vero federalismo e non di semplice minore o maggiore decentramento territoriale dello Stato.

Va però subito sottolineato che la partecipazione attiva della SVP nel dibattito sulla riforma istituzionale dello Stato non implica rinuncia al diritto di autodeterminazione, diritto irrinunciabile, consacrato nell'articolo 1 dei Patti delle Nazioni Unite sui diritti umani, ratificati dallo Stato italiano. Altrettanto vale per l'ancoraggio internazionale dell'autonomia sudtirolese de-

rivante dall'Accordo De Gasperi-Gruber del 1946 e dal cosiddetto « Pacchetto » del 1969 nonché delle misure attuative dello stesso (leggi costituzionali, norme di attuazione dello statuto di autonomia, leggi ordinarie). Rimane fermo lo *status* internazionale, riconosciuto dal Governo italiano, anche in occasione del rilascio della cosiddetta « quietanza liberatoria » da parte della Repubblica austriaca che esclude, tra l'altro, modifiche unilaterali delle norme pattuite. Il progetto di riforma costituzionale può, appunto, solo ampliare i diritti garantiti dei predetti Accordi internazionali.

I principi basilari del federalismo ed il suo contenuto minimo. — Coscienti del fatto che un federalismo sostanziale non possa prescindere da determinati principi, la presente proposta di legge costituzionale prevede esplicitamente:

la libertà delle regioni di darsi un proprio assetto costituzionale, politico ed economico, nel solo rispetto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. Ciò avviene attraverso la cosiddetta « autonomia costituzionale » delle regioni (nel nostro testo definita « autonomia statutaria »), in base alla quale, nella propria Costituzione, le regioni determinano autonomamente la propria forma di governo, la propria legge elettorale, la propria organizzazione interna, l'ordinamento dei propri uffici, nonché la disciplina dell'esercizio delle proprie potestà;

una clausola generale di competenza a favore delle regioni, che si traduce nell'enumerazione tassativa delle competenze facenti capo alla Federazione e nell'attribuzione alle regioni della potestà legislativa ed esecutiva in ogni altra materia, non espressamente riservata alla Federazione. La funzione legislativa regionale viene quindi ad essere esclusivamente dipendente dalla propria iniziativa, unicamente conforme alla Costituzione ed ai suoi principi fondamentali, non soggetta (salvo le materie di cooperazione tassativamente previste agli articoli 70-*bis* e 115) ad alcuna direttiva da parte della Federazione (cosiddette « norme quadro od

organiche»), caratterizzata dalla sua immediata entrata in vigore e, soprattutto, sottoposta unicamente al controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale;

la partecipazione da parte delle regioni ai processi decisionali ed esecutivi centrali, attraverso organi rappresentativi propri ed, in particolare, attraverso una Camera propria quale il « Senato delle regioni »;

il diritto delle regioni ad intrattenere contatti diretti con gli organi dell'Unione europea anche tramite proprie rappresentanze, e partecipazione alla formazione delle posizioni dei rappresentanti italiani presso l'Unione europea, qualora si tratti di atti che incidono sulle materie di competenza regionale, e alla formazione dei processi decisionali di questi ultimi;

il federalismo fiscale inteso come potere impositivo proprio degli enti territoriali, in un regime di assoluta responsabilità finanziaria delle regioni e nell'ambito di un sistema di perequazione fiscale che tenga conto delle rispettive competenze e possibilità di produrre gettiti tributari e contributivi.

La posizione costituzionale delle regioni.

— La presente proposta di legge costituzionale vuole ricostituire la regione come momento di originaria soggettività. La nuova posizione costituzionale delle regioni concepisce queste ultime non più come meri ambiti di suddivisione territoriale dello Stato (pur dotati di maggiore o minore autonomia), bensì come elementi costitutivi della Repubblica al pari della Federazione, che altro non è che uno di tali elementi.

La proposta di legge costituzionale muove quindi dall'ancoraggio costituzionale nell'articolo 114 del principio di sussidiarietà, presupposto, questo, indispensabile per una ridefinizione della posizione delle regioni. L'articolo 114, strettamente collegato agli articoli 115 e 118 ed in linea — tra l'altro — con quanto previsto dal Trattato di *Maastricht*, propone in so-

stanza che potere e responsabilità vengano assegnati al livello più vicino a quello dei problemi da affrontare e da gestire e che ogni delega a livelli superiori sia accettabile soltanto quando i problemi non riescano a trovare una soluzione efficace a livello inferiore. Quindi si prevede una riorganizzazione delle regioni dal basso, attraverso la loro equiparazione all'unità federale in cui si integrano e non attraverso la loro subordinazione gerarchica a quest'ultima.

Questo modello di riorganizzazione, collegato strettamente al desiderio della popolazione, unica depositaria della sovranità, di sorvegliare da vicino la gestione della cosa pubblica, crea degli enti territoriali dotati di autonomia costituzionale, politica e finanziaria, più flessibili, più trasparenti e soprattutto più autosufficienti nel reperimento e nella gestione delle proprie risorse.

Questi enti territoriali coesistono e si integrano attraverso il vincolo federativo previsto dall'articolo 114.

La proposta di legge costituzionale prevede 21 regioni, riconoscendo finalmente alla regione sud-tirolo, quello *status* che dalla lettera dell'accordo di Parigi del 5 settembre 1946 le sarebbe già da tempo dovuto derivare.

La Camera dei deputati e il Senato delle Regioni. — Nella prospettiva federalista qui percorsa, viene operata una scelta precisa per ciò che attiene la composizione e le funzioni delle due Camere. Il dibattito non aveva trovato sbocchi durante le passate legislature.

La proposta di legge costituzionale sceglie, da un lato, la riduzione del numero dei parlamentari in genere e, dall'altro, la trasformazione del Senato in una vera e propria « Camera delle regioni », sui modelli austriaco (B-VG articolo 34), tedesco (GG. articolo 50) e belga (articolo 67).

Il Senato delle Regioni viene concepito come un ramo del Parlamento in cui le istituzioni regionali trovano diretta espressione, in modo da farne una sede di continua verifica e garanzia della coerenza delle politiche nazionali, ed in particolare

della legislazione federale, alle esigenze e agli interessi delle regioni. Il Senato delle Regioni diviene dunque la sede attraverso cui le regioni collaborano e partecipano direttamente alla legislazione e all'amministrazione della Federazione, sul modello del *Bundesrat* tedesco.

L'articolo 58 prescrive che i senatori, rappresentanti delle regioni, vengano eletti dai consigli regionali. L'articolo in questione prevede inoltre una riduzione drastica del numero dei senatori, più precisamente uno per ogni milione di abitanti della regione, o frazione superiore a cinquecentomila. Si prevede infine che nessuna regione può avere meno di tre senatori, tranne il Molise e la Valle d'Aosta che ne hanno, rispettivamente, uno.

Una radicale innovazione rappresenta poi il metodo di rappresentanza degli interessi regionali: analogamente a quanto prevede l'articolo 51, terzo comma, della legge fondamentale tedesca, ogni rappresentanza regionale deve esprimere unitariamente la posizione ed il voto della rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti le persone.

In sintonia con la configurazione ed il nuovo ruolo della seconda Camera, viene a mancare inoltre la ragione di essere per i senatori a vita, motivo per cui, coerentemente, l'articolo 59 viene abrogato.

Come già accennato, anche il numero dei deputati viene ridimensionato: il nuovo articolo 56 ne prevede una riduzione del 25 per cento da 630 a 475 membri, che allo stato attuale corrisponde alla quota dei membri della Camera eletti con il maggioritario, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sul ruolo del Senato delle Regioni e soprattutto sui poteri di una siffatta Camera dei deputati si rimanda a quanto contenuto nel prossimo capitolo, nella parte dedicata al procedimento di formazione delle leggi.

La potestà legislativa ed il processo di formazione delle leggi. — 1. La distribuzione delle competenze. La potestà legislativa viene ripartita tra regioni e Federazione prevedendo una riserva generale delle competenze a favore delle regioni attra-

verso l'enumerazione tassativa delle competenze statali, o meglio federali. Questo criterio di distribuzione, che capovolge quello codificato nel vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione, riserva alla Federazione le attribuzioni relative alle funzioni ritenute essenziali al suo funzionamento ed ai suoi compiti, vale a dire le competenze in materia di politica estera in senso stretto, materia militare, organizzazione della giustizia, materia finanziaria, definizione e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché le competenze riguardanti alcuni settori di interesse prevalentemente federale.

Ogni altra materia, non specificatamente indicata all'articolo 70 della Costituzione federale, viene lasciata in via esclusiva alle regioni (articolo 117), soggette soltanto al proprio statuto.

L'articolo 70-bis limita la possibilità di legislazione quadro da parte del Parlamento federale a determinate materie (stato civile, anagrafe e documenti di riconoscimento, rifugiati ed espulsi, armi ed esplosivi, prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico).

Viene introdotta inoltre la collaborazione tra Federazione e regioni nelle seguenti materie: istruzione universitaria ed edilizia universitaria, ordinamenti professionali, programmazione economica, sicurezza pubblica interna ed esterna, trasporti e comunicazioni di interesse federale, poste e telecomunicazioni di interesse federale e opere pubbliche di interesse federale. Nei settori oggetto di collaborazione (che la legge fondamentale tedesca definisce *Gemeinschaftsaufgaben* e regola all'articolo 91), la Federazione determina i principi fondamentali per l'attuazione dei relativi compiti con legge che necessita dell'assenso del Senato delle Regioni.

La proposta di legge costituzionale prevede poi una deroga alla riserva assoluta federale in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali. L'articolo 116, nella consapevolezza di come sul territorio italiano convivano non solo comunità caratterizzate da concrete specificità storiche, culturali, sociali ed economiche, ma anche minoranze etnico-linguistiche nel senso

proprio del termine, prevede che le regioni, dove queste ultime risiedono, possano legiferare in materie quali, ad esempio, la disciplina dell'uso delle lingue.

L'articolo in questione sostituisce quindi il vecchio articolo 116 della Costituzione del 1948 il quale, nella prospettiva federalista qui abbozzata, che vede nelle regioni enti costituzionali che convivono sullo stesso piano con la Federazione, perde la propria ragione di essere.

Alle regioni viene inoltre attribuita (articolo 117-*bis*) la potestà di stipulare accordi con altre regioni e di istituire organismi comuni al pari di quanto previsto dall'articolo 15 della Costituzione austriaca o dall'articolo 7 della Costituzione svizzera, ma soprattutto viene loro riconosciuta (nuovo articolo 117-*bis*) la potestà di stipulare accordi nelle materie di propria competenza con altri Stati, analogamente alla legittimazione in tal senso facente capo ai *Länder* austriaci e tedeschi (articolo 16 B-VG e articolo 32 GG) nonché ai cantoni svizzeri (articolo 9, 10, 85-z5 e 102-z7 della Costituzione federale svizzera).

Sempre in sintonia con quanto prevedono gli ordinamenti austriaco, germanico e svizzero, le regioni vengono poi legittimate a partecipare, nelle materie di propria competenza, alla definizione della posizione dei rapporti federali negli organi comunitari (articolo 117-*ter*). Hanno inoltre la potestà di dare attuazione alle direttive comunitarie che incidano sulle materie di loro competenza.

2. *La funzione legislativa.* Fondamentale per gli obiettivi che qui ci si pone, è l'assoluta parificazione operata tra la funzione legislativa regionale e quella federale. Entrambe trovano il loro fondamento ed i loro criteri di indirizzo nella Costituzione ed entrambe sono caratterizzate dalla loro immediata entrata in vigore e dalla loro sottoposizione al solo controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale (articolo 127). Come già giustamente osservato nell'AS 274 della XII legislatura « la legge della Federazione e la legge della regione risultano così assolu-

tamente partecipi della stessa natura: quella di essere espressione di volontà generale nel proprio ambito, sopportando soltanto, ciascuna di esse, di essere indirizzata e limitata dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali come fonti superiori comuni ».

3. *Il procedimento di formazione delle leggi federali.* Profondamente innovativo, ricollegandoci a quanto esposto sul ruolo del Senato delle regioni, è il procedimento di formazione delle leggi federali. L'articolo 70-*ter* prevede infatti una forma di « bicameralismo differenziato », in cui i poteri della seconda Camera vengono notevolmente ridimensionati di fronte a quelli della Camera dei deputati, che rappresenta unitariamente il corpo elettorale nazionale.

Il Senato delle regioni è chiamato quindi a deliberare, in posizione di piena parità con l'altra Camera, soltanto quelle leggi che tocchino interessi regionali, quali le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Nel procedimento di deliberazione di tutte le altre leggi, il Senato, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può soltanto chiedere il riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa (cosiddetto « intervento facoltativo »), ma è la volontà di quest'ultima che alla fine prevale: può opporsi alla deliberazione definitiva soltanto a maggioranza di due terzi (cosiddetto diritto di veto).

4. *I poteri normativi del Governo federale.* La presente proposta di legge costituzionale riprende e fa sua la proposta della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali di rivedere la disciplina della decretazione d'urgenza del Governo prevista dall'articolo 77 della Costituzione. L'istituto del decreto-legge, pur venendo riconfermato, viene ridotto ad

una serie di fattispecie definite, quali la sicurezza federale, le calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore, o il recepimento e l'attuazione di atti comunitari, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi da parte di una o più regioni possa derivare responsabilità della Federazione per l'inadempimento di obblighi comunitari.

L'articolo medesimo prevede inoltre la non reiterabilità dei decreti non convertiti in legge ed il divieto per i provvedimenti di urgenza di ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Viene mantenuto l'obbligo per le Camere di deliberare sui relativi disegni di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti.

L'autonomia statutaria delle regioni. — In sintonia con quanto già esposto sulla nuova posizione costituzionale delle regioni, a queste ultime viene riconosciuta autonomia statutaria.

Attraverso la propria cosiddetta « autonomia costituzionale » prevista dal nuovo articolo 123, sono le regioni stesse a stabilire le regole del proprio autogoverno, nel solo rispetto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali (analogamente confronta: articolo 28, primo GG, articolo 99, primo B-VG, articoli 5 e 6 della Costituzione svizzera).

Esse adottano quindi il proprio statuto con legge costituzionale regionale dandosi un proprio assetto costituzionale, politico ed economico, una propria forma di governo, una propria legge elettorale ed una propria organizzazione interna.

Gli unici limiti che gli statuti regionali sono chiamati a rispettare, analogamente a quanto previsto dall'articolo 28, primo comma, della Costituzione tedesca, sono quelli del mantenimento della forma di governo repubblicana e democratica.

Il Presidente della Repubblica federale. — La figura del Presidente della Repubblica non subisce modifiche di rilievo. Egli viene riconfermato nella sua funzione di garante dell'equilibrio istituzionale nella Federazione, come già previsto dal costi-

tuente nel 1948. Coerente al carattere federalista della nuova Repubblica è la formula del giuramento che il Capo della Repubblica federale è chiamato a prestare all'atto dell'assunzione del proprio incarico: « Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole regioni, di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale delle popolazioni che compongono la Repubblica federale, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza ».

Il Governo federale. — La presente proposta di legge costituzionale prevede il mantenimento della forma di governo parlamentare basato su un rapporto fiduciario tra Camere ed esecutivo, ma ipotizza una profonda revisione delle modalità di formazione del governo e dei meccanismi di concessione e revoca della fiducia parlamentare.

Il Primo Ministro (articolo 93) viene quindi prima designato e poi nominato dal Presidente della Repubblica federale: *conditio sine qua non* è però la sua elezione da parte della maggioranza dei componenti della Camera dei deputati, in sintonia con la scelta già operata di un « bicameralismo differenziato ». Un procedimento analogo è previsto dall'articolo 63 della legge fondamentale tedesca.

Qualora non venga raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale può nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero procedere allo scioglimento della Camera dei deputati.

Anche per quel che riguarda la fiducia, il nuovo testo (articolo 94) prevede da un lato la figura di un rapporto fiduciario riservato alla sola Camera dei deputati, che conserva la pienezza del suo potere legislativo, e dall'altro l'introduzione della cosiddetta « sfiducia costruttiva », già presente negli ordinamenti tedesco (articolo 67 GG) e anche spagnolo (articolo 113 della Costituzione spagnola).

La Camera dei deputati può esprimere quindi la sfiducia all'esecutivo solo eleggendo a maggioranza assoluta dei propri membri un nuovo Primo Ministro.

Nuova è pure l'introduzione all'articolo 95 dell'incompatibilità tra funzioni di Ministro federale e appartenenza ad una delle due Camere.

La magistratura. — La presente proposta di legge costituzionale, coerentemente agli obiettivi che si pone, e cioè operare una riforma in senso federalista dello Stato senza toccare le parti della Costituzione riguardanti i diritti fondamentali dei cittadini, lascia invariati gli articoli sulla magistratura, nonché quelli sull'ordinamento giudiziario e sulle leggi civili, penali ed amministrative.

La pubblica amministrazione. — Per quanto riguarda l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, la presente proposta di legge costituzionale riconferma le garanzie per il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione previste dall'articolo 97 della Costituzione vigente, ma prevede di integrarlo, introducendo un criterio di assegnazione proporzionale delle cariche al vertice, collegato alla territorialità.

Tale criterio ha già un precedente nell'ordinamento tedesco (articolo 36 GG).

L'attività amministrativa. — In tema di potestà amministrativa, si introduce il principio, tipico degli ordinamenti federali, secondo il quale l'esecuzione delle leggi spetta alle regioni (o rispettivamente ai *Länder* e ai cantoni).

L'articolo 118 prevede quindi non solo che, in linea di massima (anche per competenza legislativa federale), le funzioni amministrative spettano alle regioni ed ai comuni, ma che queste debbono essere esercitate come materie di propria competenza. Vengono ricalcati nello spirito, in questo modo, gli articoli 83 e 30 della legge fondamentale tedesca. L'articolo 30 GG dispone infatti che, qualora la Costituzione non prescriva altrimenti, l'esercizio delle

competenze federali e l'adempimento dei compiti federali spettino ai *Länder*.

Questa cosiddetta « presunzione di potestà amministrativa » a favore delle regioni comporta naturalmente anche dei doveri. Il quinto comma dell'articolo 118 introduce quindi la figura della « coazione federale » (*Bundeszwang*, anch'essa importata dall'ordinamento tedesco, più precisamente dall'articolo 37 GG), in base alla quale, qualora una regione non adempia ai suoi obblighi, il Governo federale, con l'assenso del Senato delle regioni, può adottare le misure necessarie per obbligare la regione ad adempiere.

A questo superamento del parallelismo vigente fra funzione legislativa e funzione amministrativa (in base al quale l'amministrazione federale, anche se decentrata, deve estendersi tanto quanto si estende la potestà legislativa facente capo alla Federazione medesima), fanno eccezione solo i casi degli apparati amministrativi — istituiti allora anche in periferia — assolutamente necessari alla Federazione per l'espletamento di alcune sue funzioni proprie, quali quelle relative all'amministrazione della giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica federale, al prelievo dei tributi federali ed ai servizi pubblici svolti dalla Federazione (nuovo articolo 118, secondo comma).

La rappresentanza della Federazione in periferia viene affidata (articolo 124) ad un organo di autonomia quale il presidente della giunta regionale, che dirige le funzioni amministrative delegate dalla Federazione alla regione, rispondendone di fronte al Governo federale.

Per il resto, ogni regione esercita le proprie funzioni amministrative in assoluta libertà in base a quanto prescrive il rispettivo statuto, delegando ogni funzione che non attenga ad esigenze di carattere unitario ai comuni con legge regionale (articolo 118, quarto comma).

Le regioni sono soggette unicamente al controllo di legittimità esercitato sui loro atti secondo le modalità stabilite con legge regionale (articolo 125, primo comma).

Il federalismo fiscale. — Corollario naturale del principio di sussidiarietà è quello dell'autosufficienza finanziaria: la creazione di uno Stato federale non sarebbe possibile infatti senza una riforma che ne crei le basi economiche.

Le nuove funzioni delle regioni e la loro nuova posizione costituzionale non sarebbero concepibili quindi senza una revisione dei meccanismi fiscali che ne garantisca la reale autonomia finanziaria e le metta in grado di assolvere agli onerosi nuovi compiti.

L'articolo 119 della presente proposta di legge costituzionale, ricalcando il cosiddetto « *Konnexitaetsgrundsatz* » contenuto nell'articolo 104 a, primo comma, della legge fondamentale tedesca, prevede che Federazione e regioni sopportino separatamente le spese relative ai propri compiti. L'unica deroga ammessa a questo principio è quella prevista dal secondo comma dell'articolo 119, in base al quale la Federazione sostiene le spese delle regioni qualora queste ultime operino per conto della prima.

Al principio contenuto nel primo comma dell'articolo 119, è strettamente collegata la potestà impositiva propria prevista per le regioni al terzo comma, che comporta potestà piena di istituire e regolare tributi propri, senza interferenza alcuna da parte della Federazione.

La ripartizione dei tributi erariali e la determinazione di quali tributi siano di competenza, rispettivamente, della Federazione o delle regioni vengono lasciate alla legge costituzionale federale che necessita dell'assenso del Senato delle regioni.

Al primo comma si ricollega, inoltre, il principio contenuto nel sesto comma del medesimo articolo 119, in base al quale il prelievo fiscale viene effettuato separatamente dalla Federazione e dalle regioni per i tributi di loro rispettiva competenza.

L'articolo in questione prevede inoltre che i tributi oggetto di riparto siano prelevati dal percettore della quota maggiore e devoluti per la restante quota trimestralmente.

Il nono comma dell'articolo 119 pone i principi che regolano i meccanismi di solidarietà tra le regioni (a garanzia dell'unità dell'ordinamento), che nella presente proposta di legge sono fondati su criteri oggettivi e cioè sulla diversa capacità delle singole regioni di produrre gettiti tributari e contributivi. La regolamentazione concreta della materia viene lasciata alla legge costituzionale federale.

Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate viene quindi istituito, da parte della Federazione e delle regioni, un fondo perequativo (sistema di perequazione misto), il cui ammontare è concordato tra le stesse in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media federale per abitante.

Si prevede inoltre che quote di un ulteriore fondo possano essere devolute alle regioni di minore dimensione demografica, per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi.

La proposta di legge costituzionale tiene conto quindi non solo del grado di autosufficienza economica delle regioni, ma anche del fatto che al di sotto di una determinata soglia demografica minima — come è il caso per diverse regioni — possono mancare i presupposti per un'autonomia finanziaria reale.

Lo spirito della presente proposta di legge costituzionale impone però che l'opera di redistribuzione delle risorse da noi prevista miri ad un riequilibrio territoriale e alla garanzia di alcuni *standard* minimi uguali per tutti i cittadini nell'intero territorio federale, per determinate prestazioni: la perequazione non deve quindi essere di natura tale da stravolgere ogni obiettivo di responsabilizzazione delle regioni nella garanzia degli equilibri tra prelievo e spesa.

L'articolo 119 regola, inoltre, la finanza comunale, fondandola pure essa su tributi propri, oltre che su una partecipazione al gettito dei tributi erariali e su trasferimenti idonei ad assicurare i servizi essenziali.

In materia di bilancio l'ultimo comma dell'articolo 119 prevede che Federazione e regioni siano autonome ed indipendenti.

La Federazione (articolo 81, quarto comma) è tenuta a rispettare nei propri bilanci il principio dell'equilibrio economico globale.

I controlli reciproci. — Essenza dell'anima federalista di questa proposta di legge costituzionale, l'articolo 127 contiene la disciplina del controllo reciproco tra Federazione e regioni, e regioni e Federazione. La parificazione tra le due funzioni legislative fa sì che sia leggi federali che leggi regionali possano essere unicamente sottoposte al controllo di legittimità della Corte costituzionale una volta entrate in vigore.

La Corte è chiamata poi (articolo 134) a dirimere i conflitti di attribuzione tra Federazione e regioni e tra singole regioni, nonché a conoscere degli obblighi reciproci tra Federazione e regioni.

Precedenti in tale senso negli altri ordinamenti giuridici non mancano neppure questa volta: articoli 93 e 100 della legge fondamentale tedesca, articolo 138 della Costituzione austriaca, articolo 113 della Costituzione svizzera.

I comuni. — Caratteristiche della proposta sono anche l'eliminazione delle province e la ridefinizione dei comuni, ai quali viene riconosciuta autonomia statutaria. Viene fatto proprio in questo modo il dettato del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, conferendogli rango costituzionale.

I comuni perdono quindi la loro qualità di mere « circoscrizioni di decentramento

territoriale » per acquistare quella di « enti autonomi rappresentativi delle comunità locali ».

Ad essi, sempre in sintonia con il citato testo unico del 2000, vengono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità regionale, disciplinate da leggi regionali.

Le garanzie costituzionali. — 1. *La Corte costituzionale.* — La presente proposta di legge costituzionale ha deciso di mantenere il principio dell'unicità delle garanzie costituzionali. Le funzioni della Corte costituzionale restano quindi praticamente invariate, ad esclusione di quanto già menzionato nel capitolo dei controlli.

Qualche innovazione è stata apportata all'articolo 135 relativamente al numero (dieci giudici invece di quindici) ed al meccanismo di designazione dei membri della Corte, che, nel progetto di revisione, sono eletti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.

2. *I procedimenti di revisione costituzionale.* — La proposta di legge costituzionale non prevede modifiche di rilievo neppure per quel che riguarda i procedimenti di revisione costituzionale. L'articolo 138 resta quindi praticamente invariato.

Nuova è invece l'introduzione all'articolo 139 del principio dell'intangibilità della forma federale dello Stato che, come la forma repubblicana, non può essere oggetto di revisione costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

CAPO I.

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE

ART. 1.

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — Il Parlamento federale si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni.

Il Parlamento federale si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione federale ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di quattrocentosettantacinque, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero ».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: « per seicentodiciotto » sono sostituite dalle seguenti: « per quattrocentosessantatre ».

ART. 3.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato delle Regioni è composto da senatori rappresentanti delle regioni e da sei senatori eletti nella circoscrizione Estero ».

ART. 4.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — Fanno parte del Senato delle Regioni un senatore per ogni milione o frazione superiore a 500.000 abitanti, eletto dal consiglio regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, ad eccezione del Molise, che ne ha due, e della Valle d'Aosta, che ne ha uno. Le modalità della designazione dei senatori sono disciplinate con legge regionale.

Ogni rappresentanza regionale esprime unitariamente la posizione e il voto della rispettiva regione, salvo che nei voti riguardanti le persone.

Il regolamento interno disciplina le modalità di formazione e di espressione del voto delle rappresentanze regionali, nonché le altre modalità di funzionamento del Senato e delle sue commissioni ».

ART. 5.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

ART. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 60 della Costituzione, le parole: « Senato della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Senato delle Regioni ».

ART. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione, dopo la parola: « Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

2. Il terzo comma dell'articolo 62 della Costituzione è abrogato.

ART. 8.

1. Al secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 9.

1. Ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 64 della Costituzione dopo le parole: « Parlamento », « Costituzione » e « Governo », è inserita la seguente: « federale ».

ART. 10.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — Ogni membro del Parlamento federale rappresenta la Repubblica federale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato ».

ART. 11.

1. Ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 12.

1. All'articolo 69 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 13.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento federale e dai consigli regionali.

Il Parlamento federale ha competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) leggi costituzionali federali e leggi di revisione della Costituzione federale;

b) libertà e diritti fondamentali;

c) rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose;

d) elezioni della Camera dei deputati e del Parlamento Europeo;

e) ordinamento degli organi e degli uffici federali e del personale ad essi addetto;

f) relazioni internazionali: conclusione di trattati ed alleanze nell'ambito delle competenze federali;

g) difesa;

h) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dall'articolo 100;

i) diritto e procedura civile e penale;

l) ordinamento amministrativo, tributario e contabile della Federazione;

m) passaporti ed estradizioni;

n) contabilità, bilancio di previsione e rendiconto consuntivo della Federazione; moneta, pesi e misure, attività finanziarie e credito in ambito federale;

o) tributi federali;

p) dogane, dazi e monopoli fiscali;

q) statistica federale;

r) disciplina generale della circolazione;

s) ricerca scientifica e tecnologica di interesse federale; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale, marchi e brevetti;

t) espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza federale ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 70-*bis*. — Il Parlamento federale può dettare con legge quadro i principi fondamentali nelle seguenti materie:

a) stato civile, anagrafe e documenti di riconoscimento;

b) rifugiati ed apolidi;

c) armi ed esplosivi;

d) prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico.

Il Parlamento federale può determinare con legge quadro i principi fondamentali per l'adempimento dei compiti relativi ai settori in cui la Federazione e le regioni collaborano ai sensi del terzo comma dell'articolo 115 ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 70-*bis* della Costituzione, è inserito il seguente:

« ART. 70-*ter*. — La funzione legislativa nelle materie spettanti alla Federazione è esercitata dalle due Camere nei modi previsti dal presente articolo.

Le proposte di legge sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al Senato delle Regioni.

Il Senato delle Regioni, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere il riesame della proposta di legge costituzionale deliberata dalla Camera dei deputati o proporre modifiche ad essa. In tali casi la proposta di legge è sottoposta a nuova deliberazione definitiva della Camera dei deputati.

Il Senato delle Regioni può opporsi alla deliberazione definitiva della Camera dei deputati soltanto a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla deliberazione stessa.

Le leggi costituzionali federali, le leggi elettorali, le leggi quadro di cui all'articolo 70-bis, le leggi di cui all'articolo 115, terzo comma, le leggi di approvazione del bilancio e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, le leggi che disciplinano i rapporti tra la Federazione e le regioni, nonché le leggi di coordinamento della finanza pubblica sono deliberate da entrambe le Camere ».

ART. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo federale, a ciascun membro della Camera dei deputati, a ciascun membro del Senato delle Regioni ed agli altri organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ».

ART. 17.

1. Al terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione, dopo la parola: « Governo » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 18.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — Le leggi federali sono promulgate dal Presidente della Repubblica federale entro un mese dall'approvazione da parte di entrambe le Camere ovvero dal vano decorso dei termini di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 70-ter.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso ».

ART. 19.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — Il Presidente della Repubblica federale prima di promulgare la legge, può, con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione alle Camere. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 70-ter.

Qualora la proposta di legge sia nuovamente approvata, questa deve essere promulgata ».

ART. 20.

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo la parola: « legge », ovunque ricorra, è inserita la seguente: « federale ».

ART. 21.

1. All'articolo 76 della Costituzione, dopo la parola: « Governo » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 22.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Il Governo federale non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo federale può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge nei soli casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza federale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità della Repubblica federale per inadempimento di obblighi comunitari.

Il Governo federale deve, il giorno stesso in cui lo adotta, presentare il decreto alla Camera dei deputati, ovvero ad entrambe le Camere ove questo riguardi materie di cui al quinto comma dell'articolo 70-ter, chiedendone la conversione in legge. Il Parlamento federale, anche se sciolto, è appositamente convocato e si riunisce entro cinque giorni.

La conversione in legge dei decreti-legge è deliberata ai sensi dell'articolo 70-ter.

Il Governo federale non può, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Il Parlamento federale è tenuto a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato delle regioni i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione non sono convertiti in legge. Il Parlamento federale può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

ART. 23.

1. All'articolo 78 della Costituzione, dopo la parola: « Governo », ovunque ricorra, è inserita la seguente: « federale ».

ART. 24.

1. Al primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, le parole: « di ciascuna Camera » sono sostituite dalle seguenti: « della Camera dei deputati ».

2. All'articolo 79 della Costituzione, dopo la parola: « legge », ovunque ricorra, è inserita la seguente: « federale ».

ART. 25.

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 81. — Il Parlamento federale approva ogni anno i bilanci di previsione annuale e pluriennale della Federazione e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo federale.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

I bilanci della Federazione devono rispettare il principio dell'equilibrio economico globale. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio ed agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.

Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge federale. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge federale. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata ».

ART. 26.

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — Il Presidente della Repubblica federale è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni riuniti in seduta comune. Ai fini della sola ele-

zione del Presidente della Repubblica federale, le regioni sono rappresentate, in aggiunta ai loro rappresentanti permanenti, da altri cinque delegati speciali eletti dai consigli regionali.

Ai fini dell'elezione del Presidente della Repubblica federale i rappresentanti delle regioni si esprimono senza vincolo di mandato.

L'elezione del Presidente della Repubblica federale avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Dopo la terza votazione, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ».

ART. 27.

1. Ai commi primo e secondo dell'articolo 84 della Costituzione, dopo le parole: « Presidente della Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 28.

1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione, dopo le parole: « Presidente della Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 85 della costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 29.

1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — Nel caso in cui il Presidente della Repubblica federale non possa adempiere alle proprie funzioni, è temporaneamente sostituito dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica federale, il Presidente del Senato delle Regioni indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica fede-

rale entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione ».

ART. 30.

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — Il Presidente della Repubblica federale:

a) rappresenta la Repubblica federale italiana;

b) può inviare messaggi alle Camere;

c) indice le elezioni della Camera dei deputati;

d) promulga le leggi federali ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;

e) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione federale;

f) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione, ove occorra, del Parlamento federale;

g) ha il comando delle Forze armate; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

h) presiede il Consiglio superiore della magistratura;

i) conferisce le onorificenze della Repubblica federale;

l) concede la grazia e l'indulto ».

ART. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica federale può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati ».

ART. 32.

1. Al primo comma dell'articolo 89 della Costituzione, dopo le parole: « Il Presidente della Repubblica », è inserita la seguente: « federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 89 della Costituzione, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Primo Ministro ».

ART. 33.

1. L'articolo 90 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — Il Presidente della Repubblica federale non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione federale o allo statuto delle regioni.

Nei casi di cui al primo comma è messo in stato d'accusa dal Parlamento federale in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

ART. 34.

1. L'articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — Prima di assumere il proprio incarico, il Presidente della Repubblica federale presta il seguente giuramento dinanzi al Parlamento federale in seduta comune: "Giuro di essere fedele alla Costituzione federale, di rispettare i diritti e le prerogative delle singole regioni, di osservare e difendere le leggi federali, consacrando le mie forze al perseguimento del benessere materiale e spirituale delle popolazioni che compongono la Repubblica federale, operando secondo coscienza e giustizia in ogni circostanza" ».

ART. 35.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — Il Governo federale è composto dal Primo Ministro e dai Ministri federali ».

ART. 36.

1. L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 93. — Il Primo Ministro è designato dal Presidente della Repubblica federale ed è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

Ove non sia raggiunta la maggioranza prescritta dal primo comma, si procede ad un nuovo scrutinio, a seguito del quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti.

Ove nel corso del primo o secondo scrutinio sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario può nominare Primo Ministro colui che ha ottenuto al terzo scrutinio il maggior numero di voti ovvero procedere allo scioglimento della Camera dei deputati ».

ART. 37.

1. Dopo l'articolo 93 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 93-bis. — Il Presidente della Repubblica federale nomina e revoca i Ministri federali su proposta del Primo Ministro.

Il Primo Ministro ed i Ministri federali prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica federale ».

ART. 38.

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 94. — Il Governo federale deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Governo federale solo eleggendo un nuovo Primo Ministro.

L'elezione può avvenire solo a distanza di tre giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia motivata contenente l'indicazione del nome del nuovo Primo Ministro, sottoscritta da almeno un terzo dei membri della Camera dei deputati.

Nel caso di cui al quarto comma, la Camera dei deputati è riunita entro otto giorni per l'elezione del nuovo Primo Ministro.

Ove sia raggiunta la maggioranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica federale nomina l'eletto Primo Ministro. In caso contrario, può nominare Primo Ministro colui che ha riportato il maggior numero di suffragi al terzo scrutinio ovvero procedere allo scioglimento della Camera dei deputati ».

ART. 39.

1. Dopo l'articolo 94 della Costituzione è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*. — Il voto contrario della Camera dei deputati ovvero del Senato delle regioni nei casi di cui all'articolo 70-*ter*, commi terzo, quarto e quinto, su una proposta del Governo federale non importa obbligo di dimissioni.

Il Primo Ministro in carica può chiedere che la Camera dei deputati esprima la propria fiducia al Governo federale anche per conseguire con tale procedura l'approvazione di un disegno di legge.

Se la proposta non ottiene il consenso della maggioranza dei membri della Ca-

mera dei deputati, il Primo Ministro può chiedere al Presidente della Repubblica federale di sciogliere la Camera e di indire nuove elezioni ».

ART. 40.

1. L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 95. — Il Primo Ministro definisce le linee direttive della politica del Governo federale e ne è politicamente responsabile.

Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo coordinando l'attività dei Ministri federali.

Nel quadro delle linee direttrici comuni, ogni Ministro federale dirige personalmente il proprio Dicastero e ne è responsabile.

L'ordinamento del Governo federale, il numero dei Ministeri e la loro organizzazione sono determinati con legge federale.

Le funzioni di Ministro federale sono incompatibili con l'appartenenza ad una delle due Camere ».

ART. 41.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 96. — Il Primo Ministro ed i Ministri federali, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati ».

ART. 42.

1. All'articolo 97 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per il conferimento delle più alte cariche federali, si adotta un criterio che vede, in un rapporto adeguato, tali cariche assegnate a dirigenti provenienti da tutte le regioni della Repubblica federale.

La legge federale determina le modalità di attuazione dei principi stabiliti dal presente articolo ».

ART. 43.

1. Al primo comma dell'articolo 98 della Costituzione, le parole: « della Nazione » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 98 della Costituzione, dopo la parola: « Parlamento » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 44.

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

ART. 45.

1. Ai commi secondo e terzo dell'articolo 100 della Costituzione, dopo la parola: « Governo » è inserita la seguente: « federale ».

2. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, la parola: « Stato » è sostituita dalla seguente: « Federazione ».

ART. 46.

1. Al secondo comma dell'articolo 104 della Costituzione, dopo le parole: « Presidente della Repubblica » è inserita la seguente: « federale ».

ART. 47.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. — Fermo restando il diritto di autodeterminazione, le seguenti regioni: Piemonte, Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, Lombardia, Südtirol/Sudtirolo, Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,

Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, costituiscono la Repubblica federale fondata sul principio della sussidiarietà ».

ART. 48.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. — Alla Federazione competono tutti i poteri che le sono conferiti dalla Costituzione.

Le regioni esercitano autonomamente tutti i poteri e le funzioni che non sono espressamente attribuiti o comunque delegati alla Federazione o agli organi dell'Unione europea.

La Federazione e le regioni collaborano nei seguenti settori:

- a) istruzione universitaria;
- b) ordinamenti delle libere professioni;
- c) programmazione economica federale;
- d) sicurezza pubblica interna ed esterna;
- e) trasporti e comunicazioni di interesse federale;
- f) poste e telecomunicazioni di interesse federale;
- g) opere pubbliche di interesse federale ».

ART. 49.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — La Sicilia, la Sardegna, il Trentino, il Südtirol/Sudtirolo, il Friuli-Venezia Giulia e la Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta disciplinano le particolari condizioni storiche, etniche, culturali e linguistiche delle proprie popolazioni con statuti speciali ».

ART. 50.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Le regioni esercitano la potestà legislativa nelle materie non espressamente riservate alla Federazione dalla Costituzione federale ».

ART. 51.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione, è inserito il seguente:

« ART. 117-*bis*. — Le regioni possono stipulare accordi con altre regioni, con altri Stati, ovvero con altri enti territoriali esteri nelle materie di loro competenza.

Degli accordi di cui al primo comma devono essere informate le autorità federali in uno spirito di leale collaborazione ».

ART. 52.

1. Dopo l'articolo 117-*bis* della Costituzione, è inserito il seguente:

« ART. 117-*ter*. — Le regioni sono rappresentate presso l'Unione europea, con la quale intrattengono rapporti diretti.

Le regioni partecipano alla formazione della posizione dei rappresentanti dello Stato federale presso gli organi dell'Unione europea.

Le regioni danno attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza ».

ART. 53.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 118. — Tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Federazione spettano alle regioni od ai Comuni.

Sono riservate alla Federazione le funzioni amministrative relative alla giustizia,

difesa, sicurezza pubblica federale, finanze e tributi federali, servizi pubblici svolti dalla Federazione.

Le funzioni amministrative in esecuzione delle leggi federali sono esercitate dalle regioni come materia di propria competenza attraverso le amministrazioni regionali e comunali.

Le funzioni amministrative dei comuni sono determinate dalla legge regionale, secondo criteri di autonomia e di sussidiarietà.

Il Governo federale, con l'assenso del Senato delle regioni, può adottare le misure necessarie per obbligare la regione ad adempiere ai doveri previsti dalla presente Costituzione ».

ART. 54.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. — La Federazione e le regioni provvedono separatamente alle spese relative ai compiti loro propri.

Qualora le regioni operino per conto della Federazione, quest'ultima sostiene le relative spese.

Le regioni hanno propria potestà impositiva.

La Federazione e le regioni ripartiscono tra di loro il gettito dei tributi erariali, nella misura stabilita con legge costituzionale.

La legge di cui al quarto comma stabilisce quali tributi siano, rispettivamente, di competenza della Federazione e quali di competenza delle regioni, nonché quali tributi siano oggetto di riparto fra Federazione e regioni ed in quale misura ciò debba avvenire.

Il prelievo fiscale è effettuato separatamente dalla Federazione e dalle regioni per i tributi di rispettiva competenza.

I tributi oggetto di riparto sono prelevati dal percettore della quota maggiore e devoluti trimestralmente al percettore della quota minore, per la restante quota.

I dazi doganali, i monopoli fiscali, le imposte sui consumi regolate da leggi

federali, compresi l'importo sulle importazioni ed i contributi da corrispondere nel quadro dell'Unione europea, sono amministrati dagli uffici finanziari federali.

Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate la Federazione e le regioni istituiscono un fondo perequativo il cui ammontare è concordato tra le stesse in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media federale per abitante.

Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore entità demografica per compensare le maggiori spese per abitante.

Ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel rispettivo territorio e fondi trasferiti dai bilanci regionali idonei ad assicurare i servizi essenziali in tutto il territorio federale. Le relative modalità sono stabilite con legge regionale.

Le regioni hanno un proprio demanio e patrimonio ».

ART. 55.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta ed il suo presidente.

La regione può presentare proposte di legge alla Camera dei deputati.

Il funzionamento degli organi regionali è regolato dallo statuto regionale e dal regolamento interno ».

ART. 56.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un consiglio regionale e alla Camera dei deputati o ad un altro consiglio regionale. La determinazione delle altre cause di incompatibilità e

di ineleggibilità è riservata alla legge regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione del consiglio regionale di appartenenza, nessun consigliere regionale può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ».

ART. 57.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ogni regione adotta uno statuto il quale, nel rispetto dei principi della Costituzione federale, del principio di sussidiarietà e dei diritti fondamentali dei cittadini, detta le norme fondamentali relative all'assetto costituzionale della regione.

Lo statuto è approvato con legge costituzionale regionale ».

ART. 58.

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 124. — Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative decentrate dalla Federazione alla regione di cui all'articolo 118, e ne è responsabile di fronte al Governo federale.

Interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri ogniqualvolta vengano trattate questioni riguardanti la regione ».

ART. 59.

1. L'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 125. — Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è

esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità stabiliti con legge regionale.

Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito dalla legge federale. Possono essere istituite sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione ».

ART. 60.

1. L'articolo 126 della Costituzione è abrogato.

ART. 61.

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 127. — Il Governo federale, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione, può, entro un mese dalla pubblicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale.

Il presidente della regione, quando ritenga che una legge federale ecceda la competenza della Federazione, può, entro un mese dalla pubblicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale federale ».

ART. 62.

1. L'articolo 128 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 128. — I comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi è riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie ».

ART. 63.

1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

ART. 64.

1. L'articolo 130 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 130. — Il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e degli altri enti locali è esercitato secondo modalità stabilite con legge regionale ».

ART. 65.

1. L'articolo 131 della Costituzione è abrogato.

ART. 66.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — Due o più regioni possono, con legge costituzionale regionale, disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni di ogni regione interessata.

Si può, con *referendum* e con legge federale, sentiti i consigli regionali, consentire che i comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra ».

ART. 67.

1. L'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

ART. 68.

1. L'articolo 134 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 134. — La Corte costituzionale federale giudica:

a) sull'interpretazione della Costituzione federale e, in via incidentale, sulle

controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, della Federazione e delle regioni;

b) in caso di contrasto sui limiti della potestà legislativa della Federazione e delle singole regioni;

c) sugli obblighi reciproci tra la Federazione e le regioni;

d) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dei diversi organi federali e su quelli tra autorità federali e regionali, nonché sui conflitti di attribuzione tra le regioni;

e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica federale ».

ART. 69.

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 135. — La Corte costituzionale federale è composta da dieci giudici eletti per metà da ciascuno dei due rami del Parlamento fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con venti anni di esercizio effettivo della professione.

I giudici della Corte costituzionale federale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine di cui al secondo comma il giudice costituzionale federale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte costituzionale federale elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge federale, il presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

Il presidente è eletto alternativamente fra i componenti nominati dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Regioni.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale federale è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato e con l'esercizio di qualsiasi professione.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica federale intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte costituzionale federale, undici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità alla Camera dei deputati, che il Parlamento compila ogni cinque anni, mediante elezione, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari ».

ART. 70.

1. L'articolo 136 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 136. — Quando la Corte costituzionale federale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Sui ricorsi di legittimità costituzionale proposti dalle regioni contro le leggi federali o dal Governo federale contro le leggi regionali la Corte decide entro tre mesi.

La decisione della Corte costituzionale federale è pubblicata e comunicata alle Camere e ai consigli regionali interessati ».

ART. 71.

1. L'articolo 137 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 137. — Le forme ed i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale federale sono stabiliti con legge costituzionale federale. Con legge federale sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale federale non è ammessa alcuna impugnazione ».

ART. 72.

1. Al primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, dopo le parole: « della Costituzione » è inserita la seguente: « federale » e dopo le parole: « leggi costituzionali » è inserita la seguente: « federali ».

ART. 73.

1. L'articolo 139 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 139. — La forma di Repubblica federale non può essere oggetto di revisione costituzionale ».

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

ART. 74.

1. Sino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali, le regioni continuano a legiferare nelle singole materie già di propria competenza.

2. Le regioni, in corrispondenza delle nuove materie di propria competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali della Federazione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica federale, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei singoli statuti regionali, su proposta del Governo federale e d'intesa con la regione interessata, sono determinati i beni ed i diritti di cui al comma 2 e le modalità per la consegna dei beni stessi, sentite le speciali commissioni paritetiche istituite presso ciascuna regione, composte da sei membri di cui, rispettivamente, tre in rappresentanza della Federazione e tre in rappresentanza della regione.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente della Repubblica indice le elezioni della Camera dei deputati.

5. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri delle Camere precedenti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, i nuovi statuti regionali sono approvati dalle assemblee costituenti delle singole regioni, i membri delle quali sono eletti sulla base del metodo proporzionale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dai rispettivi consigli regionali.

Lire 1200 = € 0,62

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0002410